



Raffaele Caterina

(professore ordinario di Diritto privato nell'Università degli Studi di Torino,
Dipartimento di giurisprudenza)

La disciplina giuridica del terziario esoterico *

SOMMARIO: 1. Il terziario esoterico - 2. Il divieto di ciarlataneria - 3. Il terziario esoterico e la tutela del contraente/consumatore - 4. La disciplina del terziario esoterico tra pluralismo culturale e tutela del consumatore.

1 - Il terziario esoterico

La magia è un mestiere. Lo è sempre stata: “la professione di mago è, in definitiva, una delle professioni meglio definite, una delle prime, forse, ad essersi trovata in tale condizione”¹.

Sotto questo profilo non esiste una differenza netta tra la magia tradizionale e la “imprenditoria magica” moderna. È indubbio, però, che la società contemporanea ha visto una massificazione dei bisogni e dei servizi esoterici. Il “mercato esoterico”, cioè “l’insieme di quelle attività, servizi, oggetti, consulenze, diretti a soddisfare bisogni esoterici”², comprende realtà diverse, come gli oroscopi pubblicati su giornali o riviste o trasmessi dalla televisione, le consulenze di chiromanti, cartomanti, astrologi, le attività terapeutiche ispirate alle medicine alternative (per lo meno quelle che fanno esplicito riferimento a teorie esoteriche), l’editoria specializzata sui temi esoterici.

Indubbiamente un cambiamento profondo nel settore del terziario esoterico è stato determinato dall’incontro con i mezzi di comunicazione di massa. Il settore pilota è stato l’astrologia: «“il ritorno degli astrologi” è avvenuto attraverso tutto il sistema dell’informazione: rubriche radiofoniche e televisive, colonne di giornali e riviste, pubblicità postale»³. Ma il fenomeno si è enormemente esteso a partire dagli anni Novanta del

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ M. MAUSS, *Teoria generale della magia*, Einaudi, Torino, 2000, p. 36.

² L. BERZANO, *Introduzione*, in *Terziario esoterico a Torino*, a cura di L. BERZANO, Il Segnalibro, Torino, 1995, p. 11.

³ L. BERZANO, *Introduzione*, cit. p. 14.



secolo scorso: “nata negli anni ‘90 dall’applicazione alla magia commerciale della mediazione televisiva e telefonica, la telemagia si è rapidamente diffusa fino ad assorbire la gran parte degli investimenti pubblicitari dei maghi moderni”⁴. Naturalmente si sono poi aggiunti gli annunci sui siti Internet.

Non è necessario soffermarsi sull’importanza del fenomeno, che è confermata da molte fonti. In una indagine della Doxa del 1998, il 13,5 % degli intervistati ha dichiarato di essersi rivolto almeno una volta a un esperto di astrologia, chiromanzia o cartomanzia⁵. Dati successivi di Telefono Antiplagio e dell’Eurispes sembrano indicare numeri ancora maggiori (nel 2010 si parlava di 11 milioni di persone che si rivolgono a consulti magici, pari al 18 % della popolazione⁶).

L’idea di un esoterismo “di massa” non è contraddittoria, purché “non si superi la soglia della netta separazione tra l’attività degli operatori e il consumo che il pubblico ne fa”: “solo la prima, comprendente formule, pratiche o oggetti, non può essere volgarizzata, massificata, essoterizzata”⁷.

Si deve sottolineare che il successo dei servizi del terziario esoterico non è limitato a coloro che credono nella magia. Secondo la già citata indagine della Doxa, fra coloro che avevano consultato, almeno una volta, un esperto di chiromanzia o cartomanzia, più della metà dichiarava di non credere o credere poco nella rispettiva arte divinatoria (più precisamente: il 58% per i chiromanti, il 52% per i cartomanti). D’altra parte, mentre solo il 31% degli intervistati dichiarava di credere nell’astrologia, il 76% seguiva almeno occasionalmente gli oroscopi⁸. Il pubblico del terziario esoterico non è composto soltanto da persone che credono nella magia, ma anche da un cospicuo numero di consumatori occasionali, che sperimentano i servizi esoterici per gioco o per curiosità.

L’offerta, a pagamento, di servizi esoterici non è certamente una novità, ma ha assunto una dimensione nuova, rivolgendosi a un pubblico di massa. I problemi che nascono dallo sfruttamento commerciale delle credenze nel soprannaturale si sono posti con nuovo e accresciuto rilievo, proprio in un momento in cui l’opinione della generale illiceità di un simile

⁴ T. VENTURINI, *Il mago e l’imprenditore magico*, in *Cassazione penale*, 2005, 1019: 1028.

⁵ DOXA, *Astrologia e oroscopi, chiromanzia e cartomanzia*, in *Bollettino della Doxa*, anno LII, nn. 15-18, 80.

⁶ EURISPES, *Rapporto Italia 2010*, p. 1080.

⁷ L. BERZANO, *Introduzione*, cit. p. 15.

⁸ DOXA, *Astrologia e oroscopi, chiromanzia e cartomanzia*, in *Bollettino della Doxa*, anno LII, nn. 15-18, 80.



sfruttamento, che sembrava consolidata, sembra sgretolarsi di fronte alle crescenti istanze di pluralismo culturale. Se si fatica a ritrovare, come vedremo, un solido fondamento a un generalizzato divieto di fornire a pagamento servizi esoterici, si aprono domande ulteriori. Quale spazio rimane, in questo contesto, per la tutela di fronte a forme di truffa e di approfittamento? Secondo quali criteri si potrebbe tracciare il confine tra lecito esercizio delle professioni esoteriche e pratiche abusive e scorrette?

2 - Il divieto di ciarlataneria

La prima domanda a cui un sistema giuridico si trova a rispondere è se sia lecito, in termini generali, offrire dietro pagamento prestazioni soprannaturali.

Nell'ordinamento italiano viene in rilievo innanzitutto l'illecito di ciarlataneria, previsto dall'art. 121 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (e peraltro depenalizzato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689). Tale articolo vieta il "mestiere di ciarlatano"; l'art. 231 del relativo regolamento di attuazione, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, precisa che sotto la denominazione di "mestiere di ciarlatano", si comprende "ogni attività diretta a speculare sull'altrui credulità, o a sfruttare od alimentare l'altrui pregiudizio, come gli indovini, gli interpreti di sogni, i cartomanti, coloro che esercitano giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi, o millantano o affettano in pubblico grande valentia nella propria arte o professione, o magnificano ricette o specifici, cui attribuiscono virtù straordinarie o miracolose".

Tali disposizioni consentono una lettura severa, che colloca tutte le attività esoteriche a pagamento nell'ambito del divieto. E in un primo momento in effetti la giurisprudenza affermava che "il mestiere di cartomante è proibito in modo assoluto, quale che sia il luogo dove esso sia esercitato"⁹.

Come si è detto, successivamente è intervenuta la depenalizzazione, e l'illecito è oggi punito con una sanzione amministrativa pecuniaria. Correttamente, comunque, in questa prospettiva si è osservato che per quanto il divieto appaia "solo parzialmente e insufficientemente presidiato dall'apprestamento di sanzioni penali od amministrative", dalla sua assolutezza non può che discendere "la sanzione civilistica della nullità per i negozi giuridici aventi come proprio oggetto prestazioni di

⁹ Cass. penale, 19 aprile 1951, in *Foro It.*, 1952, II, 80.



ciarlataneria”¹⁰. Se ne dovrebbe ricavare, a questo punto, la illegittimità di ogni forma di pubblicità di attività vietate dall’ordinamento.

Si noti che un simile orientamento non corrisponde necessariamente a un giudizio di disvalore sulle pratiche esoteriche, ma solo sulla loro commercializzazione. Una simile distinzione ha in effetti caratterizzato l’evoluzione di diversi sistemi giuridici. Forse l’esempio più chiaro riguarda il Regno Unito: il Witchcraft Act del 1735, che vietava, in termini generali, di “pretend to exercise or use any kind of Witchcraft, Sorcery, Inchantment, or Conjuratation, or undertake to tell Fortunes”, è stato sostituito (in parte su sollecitazione dei movimenti spiritistici) dal Fraudulent Mediums Act del 1951, che puniva chi “purports to act as a spiritualistic medium or to exercise any powers of telepathy, clairvoyance or other similar powers”, ma solo ove fosse “proved that he acted for reward”. Più di recente, il Fraudulent Mediums Act è stato espressamente abrogato dalle Consumer Protection from Unfair Trading Regulations del 2008, che hanno così inteso sottoporre la nostra materia alle più generali regole di tutela del consumatore, di derivazione europea, di cui parleremo anche a proposito del sistema italiano.

È dunque possibile che un sistema giuridico, senza condannare le pratiche magiche, ne vieti la pratica professionale.

In Italia, l’art. 121 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza con il relativo regolamento di attuazione è tuttora in vigore. Tuttavia, sulla sua interpretazione la giurisprudenza amministrativa attualmente è divisa.

Secondo un orientamento, “i mestieri indicati nell’art. 231 del Regolamento n. 635 del 1940 possono rappresentare indici di ciarlataneria, ma detta indicazione [...] non comporta che le attività stesse siano necessariamente mestieri di ciarlatano”; prima di applicare il divieto e le sanzioni amministrative, è necessario verificare in concreto se l’attività costituisca un abuso della credulità altrui; e in tale analisi si deve anche tener conto “del mutato contesto storico e sociale rispetto al momento in cui è stata introdotta quella normativa”, che ha visto affievolirsi la posizione di ostilità verso quelle attività¹¹.

Dunque sarebbe necessaria una valutazione “da parte dell’autorità di pubblica sicurezza sulla praticabilità dell’attività di cartomante, con la verifica in concreto della sua idoneità oggettiva ad abusare dell’ignoranza

¹⁰ M. NUNZIATA, *Profili civilistici della “ciarlataneria”*, in *Giust. Civ.*, 1996, p. 81.

¹¹ Così Cons. Stato, 12 marzo 2001, n. 1393; nello stesso senso anche Cons. Stato 19 settembre 2000 n. 5502; Cons. Stato, 9 febbraio 2006, n. 510.



e della superstizione”¹². Si ammette così che vi sono operatori esoterici professionali che non abusano della superstizione.

Esiste però anche un orientamento più rigoroso. Un'altra parte della giurisprudenza amministrativa contesta l'assunto

“secondo cui i mestieri indicati nell'art. 231 del regolamento possono rappresentare solo indici di ciarlataneria, non comportando che le attività stesse siano necessariamente mestieri di ciarlatano”: “infatti la norma vieta il mestiere di ciarlatano in cui fa rientrare espressamente il cartomante; e ciò è sufficiente al legislatore per stabilirne il divieto di esercizio, poiché secondo una sua valutazione, insindacabile in questa sede, esso è idoneo a favorire speculazioni che l'ordinamento si rifiuta di proteggere”.

Quanto al fatto che nell'interpretazione delle norme bisogna tenere conto del contesto storico in cui sono state emanate si sottolinea

“che anche nel presente contesto storico sussistono pericolose attività dirette a speculare sulla fragilità umana; e comunque la strada tecnicamente idonea a eliminare dall'ordinamento una norma da ritenersi anacronistica è quella di verificarne la resistenza alla luce dei principi costituzionali, in quanto un'interpretazione evolutiva nel caso di norma proibitiva siffatta si risolverebbe in un travisamento del disposto normativo in esame”¹³.

Resterebbero fuori dal divieto solo i casi in cui l'attività sia svolta senza scopo di lucro, o comunque “in totale assenza di qualunque corrispettivo da parte delle persone che abbiano contatti con il cartomante” (ad esempio, laddove sia pagato per fornire al pubblico uno spettacolo)¹⁴.

In altri contesti, vi sono state prese di posizioni nette a favore della liceità dei contratti aventi a oggetto prestazioni esoteriche. Le attività di cartomanzia, chiromanzia, astrologia sono giunte all'esame dei giudici anche per stabilire se i redditi derivanti da tali attività sono assoggettabili all'imposizione tributaria. In tale contesto, la Cassazione penale ha difeso con convinzione la liceità delle attività in questione.

Una prima significativa sentenza, che ha influenzato il dibattito successivo (e che è richiamata nelle già citate decisioni del Consiglio di

¹² In termini, Cons. Stato 19 settembre 2000 n. 5502.

¹³ Così Cons. Stato, 22 febbraio 2007, n. 951; nello stesso senso Cons. Stato 27 febbraio 2006, n. 814.

¹⁴ Così Cons. Stato, 22 febbraio 2007, n. 951; nello stesso senso Cons. Stato 27 febbraio 2006, n. 814.



Stato, quale sintomo del mutato atteggiamento verso le attività del terziario esoterico) risale al 1986¹⁵.

La Corte di Cassazione ha innanzitutto escluso la sussistenza del reato di abuso della credulità popolare di cui all'art. 661 c.p.: fra l'altro, la Corte ha rilevato che presupposto di tale illecito è

“il cercare con qualsiasi impostura, ovvero la falsa rappresentazione del vero, di abusare della credulità popolare e cioè dell'ignoranza, suggestione o superstizione, mentre, per come si dirà, almeno per quanto concerne l'astrologia e la grafologia, a differenza delle pur discutibili chiromanzia, occultismo, veggenza e cartomanzia, si tratta di discipline vere e non false recepite dalla generalità anche colta dei cittadini come mezzi di ricerca e di conoscenza del mondo e delle cose misteriose al di là dell'aspetto suggestivo o superstizioso per alcuni”.

Ha escluso la configurabilità dell'illecito di ciarlataneria di cui all'art. 121 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, “perché oltretutto il presupposto indefettibile è l'esercizio in forma ambulatoria ovvero girovaga”. Ha, infine, escluso che i contratti aventi a oggetto prestazioni esoteriche possano essere considerati nulli per contrarietà ai buoni costumi. Infatti,

“non è turpe né immorale la consulenza in materie parapsicologiche che, disancorate da antiche opinioni che le confinavano nell'impostura e nella stregoneria astratta, si rivelano oggi come vere discipline allineate all'evoluzione delle scienze, come per l'esempio l'astrologia con l'astronomia e la ricerca caratteriale con l'indagine grafologica, o che all'inspiegabilità scientifica suppliscono con risultati sorprendenti e positivi per l'applicazione di energie misteriose come ad esempio quelle dei *medium* e dei pranoterapisti”.

Secondo la Corte,

“che tali discipline si siano diffuse fino ad interessare la generalità della società è dimostrato dalla costituzione legittima di varie associazioni di categoria [...] dalla pubblicazione di libri e riviste periodiche, dall'esistenza di circa settantamila operatori, dal riconoscimento parastatale della loro utilità collettiva attraverso divulgazione di oroscopi, di esperimenti e di dibattiti nella televisione anche di Stato nonché infine dall'iniziativa parlamentare di riconoscimento legislativo, alla stregua di quanto avviene all'estero [...] con l'istituzione di un Albo professionale dei consulenti-operatori dalle pranoterapia, dell'erboristeria, del paranormale e dell'astrologia”

¹⁵ Cass. penale, 28 gennaio 1986, in *Giur. delle imposte*, 1988, 1291.



(il riferimento è a un disegno di legge allora pendente presso la Camera dei Deputati, poi non andato a buon fine).

La conclusione è dunque che “una seria e corretta attività dei consulenti nelle discipline paranormali non è contrastante in via generale con i principi del buon costume”.

A distanza di qualche anno la Cassazione penale è tornata sul tema, sempre al fine di affermare la assoggettabilità all'imposizione tributaria dei redditi derivanti dall'attività di chiromante, affermando che

“la chiromanzia, anche se praticata per fine di lucro, non essendo vietata dall'ordinamento giuridico, può negozialmente con la conseguente tutela giuridica costituire una lecita fonte di reddito patrimoniale di carattere professionale”: “d'altronde, è utile ricordare che tale attività risponde a criteri o principi uniformi di una disciplina parapsicologica soggetta nella storia dell'umanità ad approfonditi studi e il suo intelligente e prudente esercizio in alcuni settori dell'antropologia culturale può ancora costituire oggetto di dibattito scientifico”¹⁶.

Al di là del contesto in cui tali affermazioni sono state formulate, è singolare che la Cassazione penale si sia sentita di prendere espressamente posizione a favore della validità scientifica delle discipline parapsicologiche, e dell'utilità delle prestazioni rese dagli operatori del soprannaturale. In secondo luogo, e meno discutibilmente, essa ha registrato che in ogni caso le attività parapsicologiche non sono circondate da una generalizzata disapprovazione sociale tale da far ritenere i relativi contratti contrari al buon costume.

In termini generali, non sembra che oggi in Italia il problema della disciplina del terziario esoterico sia risolto in radice da un sicuro divieto della pratica professionale delle attività esoteriche. Si apre, allora, la questione della disciplina di tali attività, dei contratti a cui danno vita con i clienti, della loro pubblicità.

3 - Il terziario esoterico e la tutela del contraente/consumatore

La disciplina giuridica del terziario esoterico finisce in sostanza oggi con l'essere un capitolo del diritto dei consumatori.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha in effetti avuto molte occasioni per valutare le pratiche commerciali di operatori

¹⁶ Cass. penale, 30 ottobre 1991, in *Foro Italiano*, 1992, II, 457.



esoterici, dapprima per valutare se essere costituissero pubblicità ingannevole ai sensi dell'ormai abrogato art. 3 del Decreto legislativo n. 74 del 1992, poi per valutare se esse costituiscono pratiche commerciali scorrette ai sensi degli artt. 20 ss. del Codice del Consumo.

Quest'ultimo vieta le pratiche commerciali scorrette, precisando che una pratica commerciale è scorretta se è

“falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori” (art. 20).

Divide poi le pratiche commerciali scorrette in pratiche ingannevoli, quando contengono informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corrette, in qualsiasi modo, anche nella loro presentazione complessiva, inducono o sono idonee a indurre in errore il consumatore medio (art. 21), e in pratiche aggressive, le quali, “nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento”, limitano o sono idonee a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio (art. 24). Contiene poi elenchi di pratiche considerate “in ogni caso ingannevoli” (art. 23) e “in ogni caso aggressive” (art. 26).

Senza voler ricostruire compiutamente i vari provvedimenti dell'Autorità, è interessante soffermarsi su alcuni dati.

Da sempre l'Autorità sottolinea che

“i destinatari dei messaggi pubblicitari inerenti la sfera del paranormale non si identificano con la generalità dei consumatori, ma piuttosto, con quelle persone che sono propense ad accettare l'esistenza di fenomeni caratterizzati da un'intrinseca indimostrabilità”¹⁷.

Oggi questo elemento è opportunamente valorizzato ai fini dell'art. 20, terzo comma, del Codice del Consumo, il quale tempera il riferimento al consumatore medio precisando che

“le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi più ampi di consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o

¹⁷ A mero titolo di esempio: Caso Mago Moreno, Provv. N. 5453, *Bollettino* n. 45/1997.



fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate nell'ottica del membro medio di tale gruppo".

Secondo l'Autorità, le pratiche degli operatori esoterici si rivolgono a un gruppo di consumatori particolarmente vulnerabili, essendo particolarmente suscettibili

"di attrarre quelle categorie di consumatori propense a un approccio fideistico e irrazionale verso l'attività di sensitive e astrologiche, facendo leva sulla debolezza, fragilità psicologica e disperazione di alcune persone che possano trovarsi in gravi difficoltà per problemi di salute, lavoro, denaro"¹⁸.

Alcune decisioni in applicazione del vecchio art. 3 del Decreto Legislativo n. 74 del 1992 restano interessanti per esemplificare il difficile esercizio di esercitare un vaglio sull'ingannevolezza delle pratiche commerciali senza in effetti mettere al bando l'intero settore del terziario esoterico.

In un caso l'Autorità valutava sia un filmato in cui l'operatore dell'occulto era ripreso in atteggiamenti evocanti rituali magici, mentre una voce fuoricampo lo definiva "il più famoso sensitivo d'Italia", sia un filmato che pubblicizzava un amuleto in cui lo stesso operatore dell'occulto avrebbe infuso con le sue mani energia benefica. L'Autorità ha ravvisato una pubblicità ingannevole solo nel secondo filmato; infatti, la decisione di richiedere i servizi di cartomanzia o astrologia pubblicizzati nel corso del primo filmato "è necessariamente assunta per effetto di convinzioni irrazionali preesistenti, generate da superstizione e credulità e non è in ogni caso indotta da un inganno prodotto dal messaggio", mentre il secondo filmato costituiva pubblicità ingannevole

"in quanto, facendo leva su situazioni soggettive di insicurezza, ansietà e timore di pericoli e sul desiderio di trovare soluzione a problemi esistenziali, di lavoro o di salute, mira ad accreditare presso i destinatari una specifica efficacia dell'oggetto proposto in relazione ai suddetti bisogni, attribuendogli caratteristiche ed effetti palesemente inverosimili, che non trovano riscontro nella realtà delle cose, ma solo nella credulità del suo destinatario"¹⁹.

Similmente, in un altro caso, si è esclusa la ingannevolezza di un messaggio pubblicitario "nella parte in cui si limita a pubblicizzare i servizi

¹⁸ Caso Sensitiva Adelia Felice, Provv. N. 19791, *Bollettino* n. 16/2009.

¹⁹ Caso Giacomini Operatore Esoterico, Provv. N. 3452, *Bollettino* n. 50/1995.



di cartomanzia, oroscopo ed altri, prestati dagli operatori” di uno studio occultistico; tali servizi infatti erano

“pubblicizzati genericamente senza alcuna affermazione che possa indurre i destinatari ad attribuire ad essi una specifica efficacia risolutiva con riguardo ad ogni tipo di problematica, essendo qualificati dall’interazione personale fra operatore e fruitore, non sono suscettibili di un giudizio generalizzato in termini di efficacia, presupposto per la valutazione di ingannevolezza del messaggio”.

Invece ha ritenuto che lo stesso messaggio integrasse una fattispecie di pubblicità ingannevole nella parte in cui offriva “la piramide” e i “potenti talismani” come soluzione per sconfiggere negatività e realizzare desideri²⁰.

Per venire ai casi decisi sulla base del Codice del Consumo, l’Autorità in un caso ha applicato l’art. 23 del Codice del Consumo, che considera tra le pratiche commerciali “in ogni caso ingannevoli” quella che consiste nell’“affermare, contrariamente al vero, che un prodotto ha la capacità di curare malattie, disfunzioni o malformazioni” (lettera s). Nel caso in questione, la professionista aveva affermato di essere in grado di “curare i tumori”, tramite “reliquie” o “55 croci” da lei confezionate e preparate²¹. È interessante notare che la professionista in una sua memoria aveva precisato che la sua attività non riguardava la cura di malattie organiche, ma di “patologie” dell’anima, “il cui positivo superamento può avere ripercussioni generali sul benessere psicofisico dell’uomo”.

In un secondo caso, l’Autorità ha ravvisato nel comportamento del professionista una pratica commerciale aggressiva²². In particolare, l’Autorità ha sottolineato che nelle lettere pubblicitarie inviate ai consumatori questi non si limitava a una generica enfaticizzazione delle proprie qualità di “sensitivo più documentato del mondo”, ma vantava in termini fortemente assertivi la capacità dei suoi servizi di produrre benefici in vari campi, parlando esplicitamente di una “garanzia incondizionata e vincolante” di successo. L’Autorità ha poi sottolineato che l’art. 25, lett. c, del Codice del Consumo richiede di prendere in particolare considerazione, ai fini di valutare l’aggressività di una pratica, “lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o circostanza specifica di gravità tale da alterare la capacità di valutazione del consumatore, al fine di influenzarne la decisione relativa al prodotto”. In conclusione, ha ravvisato

²⁰ Caso Emeth Magia, Provv. N. 4268, *Bollettino* n. 39-40/1996.

²¹ Caso Sensitiva Adelia Felice, Provv. N. 19791, *Bollettino* n. 16/2009.

²² Caso Mago Anthony Carr, Provv. N. 21178, *Bollettino* n. 22/2010.



in tale comportamento una pratica commerciale aggressiva, in quanto il professionista

“nel proporre al consumatore - dietro corrispettivo - i propri servizi di sensitivo, ne garantisce l'assoluta efficacia nella soluzione di problemi di vario genere, in particolare di natura affettiva, economica e di salute, sfruttando, in contrasto con il requisito dell'ordinaria diligenza professionale, situazioni personali di particolare fragilità emotiva e psicologica, tali da alterare la capacità di valutazione del soggetto”.

Con specifico riguardo alle televendite, l'art. 29 del Codice del Consumo stabilisce che esse “devono evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura”. A prima vista, si potrebbe pensare che almeno rispetto alle televendite ciò equivalga a un bando generalizzato per i servizi esoterici. Tuttavia, la norma non è interpretata in questo modo. Infatti, il Regolamento in materia di pubblicità televisiva e televendite, approvato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni²³, prevede, all'art. 5 ter, che le trasmissioni di televendita relative a beni e servizi di astrologia, di cartomanzia e assimilabili non devono

“trarre in inganno il pubblico, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, sul contenuto e gli effetti dei beni o servizi offerti”, e devono “evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, in particolare delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili”,

e che esse non possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 7:00 e le ore 23:00. Evidentemente, si ritiene che la televendita di servizi esoterici non costituisca di per sé una forma di sfruttamento della credulità e della superstizione, anche se essa richiede una particolare sorveglianza.

Ci si può chiedere come l'illiceità della pratica commerciale possa riflettersi sulla validità del contratto che ne costituisce l'effetto. Può essere a questo proposito interessante esaminare quello che è, a quanto consta, l'unico caso edito recente in cui i giudici civili hanno preso espressamente in considerazione il problema della validità di un contratto avente a oggetto prestazioni soprannaturali. Il caso è stato deciso prima dal Tribunale di Sanremo²⁴, e poi dalla Corte di Appello di Genova²⁵.

²³ Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 integrato dalle modifiche apportate dalle delibere nn. 250/04/CSP, 34/05/CSP, 105/05/CSP, 132/06/CSP, 162/07/CSP e 12/08/CSP.

²⁴ Tribunale Sanremo, 13 dicembre 1993, in *Giustizia Civile*, 1994, I, 1401.

²⁵ C. App. Genova, 19 gennaio 1996, in *Giurisprudenza Italiana*, 1998, 1173.



L'attrice aveva versato al convenuto, il "Mago della Riviera", una importante somma di denaro in cambio del suo intervento soprannaturale, che avrebbe dovuto riaccendere l'interesse per lei di un uomo da cui aveva avuto un figlio. A fronte di ripetute dazioni di denaro, il mago aveva posto in essere un "legamento" volto a facilitare la riconciliazione amorosa, e aveva fornito all'attrice una medaglietta definita "protezione astrale".

Il Tribunale di Sanremo ha dichiarato la nullità del contratto (e conseguentemente condannato il convenuto a restituire le somme incamerate) per "assoluta mancanza di causa". L'attrice si era obbligata ad adempiere, e aveva poi adempiuto, la propria prestazione,

*"mentre quella dedotta in contratto dal convenuto si è rivelata *ab origine* inesistente". "L'attività del convenuto si è sostanziata in una serie di 'prestazioni' di impossibile decifrazione e valutazione, in una serie di meri espedienti volti a turlupinare la sprovveduta di turno, sfruttandone l'ingenuità".*

Le prestazioni offerte dal mago "non possono essere considerate alla stregua di vere e proprie opere professionali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2229 e ss. c.c.". In ogni caso, anche a ritenere esistente la causa, il Tribunale ritiene che essa avrebbe dovuto ritenersi illecita per contrarietà al buon costume, apparendo "immorale porre a base del regolamento contrattuale l'approfittamento altrui".

La Corte d'Appello è giunta alle stesse conclusioni, ma con motivazione diversa. La nullità del contratto deriva, secondo la Corte d'Appello, dalla impossibilità dell'oggetto. Il convenuto "non avrebbe potuto ottenere i risultati promessi né con le sue forze né mobilitando quelle dell'occulto, e l'effettivo raggiungimento di quei traguardi sarebbe stato effetto di mera casualità". Per quanto riguarda in particolare l'efficacia delle forze dell'occulto, "il diritto assicura protezione all'impegno effettivo, spiegato sul campo del concreto, non alle fole". La generale liceità delle attività di chiromante o sensitivo non ha alcuna rilevanza: ragionare diversamente sarebbe come "affermata la liceità della professione sanitaria" riconoscere dovuto "l'onorario al medico che prometta di far ricrescere l'arto sul moncherino del mutilato".

Pertanto il contratto era da ritenersi nullo per impossibilità dell'oggetto.

In ogni caso, ha sottolineato la Corte, anche a ritenere valido il contratto, il convenuto non aveva potuto provare "da cosa sarebbe costituita la sua prestazione". Su questo punto il ragionamento della Corte d'Appello di Genova è particolarmente interessante. La Corte, infatti, non nega validità a qualunque contratto avente a oggetto una prestazione



soprannaturale. Dal momento che l'attività del cartomante e del sensitivo non è illecita,

“può anche ipotizzarsi la conclusione di un valido contratto fra la persona che chieda, al primo, di leggere nelle carte il suo futuro o, al secondo, di informarla su un congiunto scomparso; in entrambi i casi l'altra parte effettivamente fornisce una prestazione”.

Nel primo caso, essa

“è costituita dal rimescolamento del mazzo secondo una certa tecnica, dalla disposizione delle carte sul tavolo secondo un particolare schema, dall'attribuzione di un significato piuttosto che di un altro al succedersi di certi semi o di taluni valori”;

nel secondo caso, “dallo sforzo del sensitivo, che ovviamente tale consideri sé stesso in buona fede, di estraniarsi dal mondo in cui dominano i cinque sensi e, almeno come linea di tendenza, cerchi un messaggio extrasensoriale”. Sia nel caso del cartomante che del sensitivo, “non rileva il risultato dell'attività”; “il loro lavoro materiale, e ciò che esso presuppone in termini di preparazione attraverso studio, lettura, incontri va remunerato”. Deve però “trattarsi di un corrispettivo adeguato alla prestazione, che quindi deve essere realmente fornita”, mentre nel caso in esame il mago non aveva potuto provare in cosa sarebbe consistita la sua prestazione.

Il ragionamento della Corte d'Appello è più lineare nel caso del cartomante, che effettivamente svolge una prestazione secondo determinate “regole dell'arte”, qualunque cosa si pensi della effettiva potenza divinatoria dell'attività svolta. Nel caso del sensitivo, la Corte d'Appello ha bisogno di chiamare in causa la buona fede: solo se il sensitivo è in buona fede la sua “ricerca di un messaggio extrasensoriale” potrebbe costituire una prestazione idonea. Probabilmente, per analogia con il caso del cartomante, la buona fede del sensitivo implica semplicemente una genuina applicazione di una qualche tecnica di ricerca extrasensoriale.

Come alcune decisioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, anche la sentenza appena citata si sforza di tracciare il confine tra un esercizio onesto delle professioni esoteriche, in cui il cliente si procura prestazioni in sé ormai non circondate di generale discredito, sulla base di una fiducia nella loro efficacia che in sé è sottratta a giudizio; e i casi di evidente abuso della credulità del cliente.

4 - La disciplina del terziario esoterico tra pluralismo culturale e tutela del consumatore



Rispetto alle attività del terziario esoterico, il diritto può assumere una posizione di radicale divieto. Come si è già sottolineato, questa posizione non implica un giudizio di disvalore rispetto alle credenze esoteriche, o alle pratiche magiche; infatti il diritto può limitarsi a vietarne la pratica professionale.

Un simile rigido divieto non sembra però corrispondere alla posizione del nostro ordinamento giuridico. Al di là di ogni altra argomentazione, sembra che a essere decisiva sia semplicemente la constatazione che non esiste un diffuso giudizio di disvalore rispetto alle attività in questione. È sufficiente una saltuaria frequentazione dei programmi televisivi per convincersi che non esiste particolare scandalo intorno al fatto che le persone si guadagnino da vivere grazie alle proprie presunte competenze nel campo dell'occulto.

Resta però il problema della protezione dei clienti di fronte a frodi e abusi. Quando si dice che l'applicazione del divieto di ciarlataneria presuppone la verifica in concreto che l'attività costituisca un abuso della superstizione; quando si dice che le televendite relative a beni e servizi esoterici sono ammesse ma non devono sfruttare la superstizione e la credulità, si allude a una distinzione tra un modo corretto e un modo scorretto di esercitare e pubblicizzare le professioni esoteriche, i cui criteri restano da definire.

Un primo possibile criterio ricorda la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato. Un conto è assumere l'obbligo di svolgere determinate prestazioni esoteriche, un altro è garantirne l'efficacia nella soluzione dei problemi del cliente. La seconda ipotesi sembra sicuramente identificata come una pratica commerciale scorretta.

Un secondo criterio, che in parte si intreccia con il primo, sembra discendere dal requisito della determinatezza dell'oggetto del contratto. L'operatore deve assumere l'obbligo di svolgere una prestazione determinata (ad esempio, leggere le carte; o svolgere un determinato rituale propiziatorio): è vietato invece offrire prestazioni definite in termini troppo vaghi (ad esempio, se il professionista si impegna a fornire "protezione astrale" al cliente).

È possibile che l'ordinamento guardi con particolare sospetto l'offerta di prestazioni soprannaturali capaci di incidere sulla salute. Il problema si interseca con quello delle medicine alternative, rispetto a cui prevale un atteggiamento di cautela, ma non di ostilità: si ritiene, infatti che

"in alcune circostanze (in particolare nel caso di forme morbose non gravi o di pazienti ipocondriaci o in fase di terapia palliativa) appaia giustificato ricorrere alla somministrazione di sostanze o all'esecuzione di pratiche scientificamente non convalidate, a



condizione che il paziente, competente e informato, lo richieda espressamente”²⁶.

Non sembra, dunque, che esista un generale divieto di praticare “medicine” fondate su principi esoterici, purché non se ne proclami la capacità di curare situazioni morbose gravi²⁷.

Qualche pronuncia giurisprudenziale ha evocato il criterio della buona fede. Tale criterio si presenta, però, di difficile applicazione. Al di là delle evidenti difficoltà pratiche dell’indagine, si deve anche rilevare che rispetto alle pratiche magiche la distinzione tra buona fede e mala fede si può rivelare fortemente problematica. Naturalmente nella “magia commerciale” sono numerosi i casi di eclatante mala fede; ma se si vuole davvero riconoscere uno spazio alla pratica professionale della magia, occorre riconoscere realisticamente che

“lo schema che distingue tra inganno deliberato ed errore ingenuo non può essere esteso all’intera casistica magica”: “l’impiego di artifici volti ad impressionare i clienti caratterizza tanto la magia imprenditoriale quanto quella tradizionale”²⁸.

Perfino con riguardo agli stregoni delle società tradizionali, fra i quali

“la sincerità della credenza nella magia è sostenuta da autentica tenacia e incredibile fermezza”, “siamo costretti ad ammettere che in loro c’è sempre stata una parte di simulazione”: «non c’è neppure da dubitare, per noi, che i fatti di magia comportino un “darla a bere” continuo, e che le illusioni sincere del mago siano state sempre, in qualche misura, volontarie»²⁹.

Anche l’operatore del soprannaturale che crede sinceramente nella magia verosimilmente ‘arricchisce’ la sua prestazione con artifici volti semplicemente a impressionare i clienti.

Nell’insieme, questi tentativi sembrano percorsi da una tensione fondamentale. Le regole che tutelano il consumatore, o più in generale il contraente che si trovi in situazioni di debolezza, si ispirano fondamentalmente all’esigenza che le scelte abbiano un certo grado di

²⁶ **Comitato Nazionale per la Bioetica**, *Le medicine alternative e il problema del consenso informato*, 18 marzo 2005 (consultabile all’indirizzo <http://www.governo.it/bioetica/testi/Medicine%20Alternative.pdf>), p. 10.

²⁷ Le leggi regionali che regolano le “discipline del benessere e bio-naturali” si preoccupano talvolta di precisare che tali discipline “non si prefiggono la cura di specifiche patologie” (così la l. reg. Toscana 3 gennaio 2005, n. 2, art. 2).

²⁸ **T. VENTURINI**, *Il mago e l’imprenditore magico*, cit., p. 1022.

²⁹ **M. MAUSS**, *Teoria generale della magia*, cit., pp. 95-96.



libertà e di consapevolezza. D'altra parte, spesso è difficile prescindere dal confronto con un modello controfattuale di decisione ragionevole.

Il settore del terziario esoterico pone allora una serie di difficoltà peculiari.

L'applicazione delle regole poste a tutela dei consumatori solleva un problema fondamentale, legato alla natura stessa della credenza nella magia. "La fede nella magia precede necessariamente l'esperienza": se non si ha fiducia nella magia, qualunque possibilità di trarne benefici è preclusa. D'altra parte, "la magia ha una tale autorità che, in linea di massima, un'esperienza che la contrasti non scuote la credenza in essa": "la magia è in realtà sottratta a ogni controllo"³⁰. La relazione tra il cliente e il mago tende a essere radicalmente asimmetrica, animata da una fiducia che è necessariamente *a priori*.

D'altra parte, si deve tenere presente che nel nostro settore esistono dei limiti alle informazioni che si può pretendere che siano fornite al consumatore. I servizi esoterici, per definizione, sono fondati su un sapere segreto e iniziatico degli operatori. Non si può pretendere che tale conoscenza sia essoterizzata. Il consumatore di servizi soprannaturali non può essere, per definizione, un consumatore informato e critico; le sue scelte non corrispondono al modello di scelta informata e ponderata che il diritto dei consumatori intende facilitare.

Questa sembra in definitiva la ragione per cui i soggetti destinatari dei messaggi pubblicitari inerenti la sfera del paranormale sono identificati come un gruppo di consumatori particolarmente vulnerabili ai sensi dell'art. 20 del Codice del Consumo. Eppure a questo punto non è difficile cogliere la tensione tra la generale tolleranza verso le professioni esoteriche, che ha alla base una scelta di astensione da un giudizio in termini di verità, e la automatica classificazione dei potenziali clienti come soggetti vulnerabili a causa della loro ingenuità.

Una tensione non dissimile è stata evidenziata a proposito di un fenomeno vicino, e in realtà parzialmente sovrapponibile, a quello che stiamo studiando: quello della religione commerciale, cioè di quelle attività che sono insieme commerciali e strettamente connesse a un credo religioso. Si è osservato, molto esattamente, che "ci sono serie differenze tra la concezione dell'autonomia sottostante al diritto e alla teoria della libertà di religione, e a quella sottostante il diritto e la teoria dei consumatori". Il diritto alla libertà di religione

³⁰ M. MAUSS, *Teoria generale della magia*, cit. pp. 92-93.



“è predicato sulla base di una concezione dell’essere umano come soggetto le cui scelte su questioni di profonda importanza per la buona vita dovrebbero essere rispettate”; “la libertà di fare cattive scelte religiose è centrale a questo riguardo così come un profondo scetticismo circa l’abilità dello Stato di determinare la qualità delle scelte religiose”.

Il diritto dei consumatori, d’altra parte, è diventato sempre più consapevole della “vulnerabilità dell’essere umano”, e del suo bisogno di qualche protezione³¹.

Non ci si vuole qui addentrare nel complesso tema dei rapporti tra magia e religione. È ormai frequente l’osservazione della progressiva “diluizione del concetto di religione fino alla sua insignificanza”³², della crescente difficoltà a tracciare i confini tra movimenti religiosi e movimenti culturali di altra natura; tuttavia in concreto tra i fenomeni di cui ci stiamo occupando e Scientology o anche un movimento neopagano sembra che vi siano punti di contatto ma anche significativi punti di differenza.

Resta il fatto che, si voglia o meno vedere una connessione con la libertà religiosa, la tolleranza verso le pratiche esoteriche presuppone comunque la scelta del diritto di non sindacare le credenze soprannaturali dei consociati. Ma questa scelta fondamentale di astensione dal giudizio entra in un difficile rapporto con l’aspirazione a proteggere i soggetti dalle manipolazioni o anche semplicemente dalle scelte irragionevoli.

Si è osservato giustamente che lo stesso concetto di superstizione non si estende a qualsiasi credenza irrazionale: “deve trattarsi di una credenza la cui falsità può essere agevolmente verificata e dimostrata”³³. Il divieto di sfruttare la superstizione assume allora di per sé dei contorni problematici: le credenze esoteriche sono comunque superstizioni, ma è vietato sfruttarle attraverso atteggiamenti anche in senso lato aggressivi? Oppure le credenze esoteriche sono in sé neutre, finché non sono sfruttate per dare credibilità a promesse false?

Le tensioni di cui si è parlato si possono risolvere in due scenari diversi.

Si è detto, in apertura di questo saggio, che tra i consumatori di servizi soprannaturali c’è un folto gruppo di semplici curiosi. Secondo la

³¹ P.W. EDGE, *Believers Beware: The Challenges of Commercial Religion*, in *Legal Studies*, vol. 33, 2013, p. 386.

³² C. CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico*, 3^a ed., Giappichelli, Torino, 2010, p. 185.

³³ V. ZENO ZENCOVICH, *Il lato oscuro della legge: diritto e superstizione*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2013, I, p. 309.



già citata indagine della Doxa³⁴ un numero rilevante di intervistati rispondeva di credere “poco” alla astrologia e alla chiromanzia (22% in entrambi i casi); mentre il 50% degli intervistati si classificava tra gli utenti occasionali di oroscopi.

Per qualcuno può trattarsi semplicemente di un gioco; ma in molti altri consumatori occasionali di servizi esoterici esiste davvero una certa apertura mentale a riconoscere a essi una qualche effettiva utilità, magari anche solo come occasione di introspezione.

Si delinea così una categoria di ‘consumatori leggeri’ di servizi esoterici, per i quali prevale l’elemento del divertimento e della curiosità. Si potrebbe allora ritenere che sia soltanto a questo tipo di consumo che l’ordinamento giuridico vuole aprire le porte. In questa prospettiva, il parametro di giudizio rispetto alle pratiche commerciali nel campo del terziario esoterico dovrebbe essere assai severo. Qualunque affermazione assertiva sull’efficacia dei servizi offerti e sulla verità dei loro fondamenti dovrebbe essere considerata sospetta, e sicuramente sarebbe da mettere al bando qualunque accenno a una loro utilità per risolvere i problemi personali del cliente.

Naturalmente non può sfuggire che una simile impostazione sottende in ogni caso un atteggiamento di scetticismo e disfavore da parte dell’ordinamento verso le pratiche esoteriche. Se invece si prende sul serio l’esigenza di neutralità del diritto, allora il controllo dell’attività degli operatori esoterici dovrebbe assumere contorni minimali. Resta lo spazio per reprimere quelle promesse di risultati che sono abbastanza precise da essere falsificabili; e quelle promesse di prestazioni dell’operatore che al contrario risultano così vaghe da rendere impossibile ricavarne un significato preciso.

³⁴ DOXA, *Astrologia e oroscopi, chiromanzia e cartomanzia*, in *Bollettino della Doxa*, anno LII, nn. 15-18, 80.